



VERBALE DI UDIENZA AI SENSI DELL' ART. 429 C.P.C.  
CON LETTURA DEL DISPOSITIVO E DELLA  
CONTESTUALE MOTIVAZIONE

N. 96/11 SENT. LAV  
N. 951/2009 CONT. LAV  
N. 850 CRON.

Oggi 3 maggio 2011 avanti al Tribunale di Mantova sono comparsi

parte e allente e e. Avv. P. Gianolio

Il Giudice del Lavoro *dott.ssa Susanna Mantovani* pronuncia la seguente

**SENTENZA**

nella causa promossa

**DA**

- **NOBILE ROBERTO** -

rappresentato e difeso, come da delega agli atti, dall'avv. Tobia Giordano del Foro di Milano e dall'avv. Ermes Delnevo del Foro di Mantova con domicilio eletto presso lo studio di questo ultimo -

- **RICORRENTE** -

**CONTRO**

- **COMUNE DI BORGOFORTE** -

rappresentato e difeso, come da delega agli atti, dall'avv. Paolo Gianolio del Foro di Mantova -

- RESISTENTE -

### *SVOLGIMENTO DEL PROCESSO*

Con ricorso depositato in data 31/12/09 Nobile Roberto, premesso di avere collaborato con il Comune di Borgoforte (MN) come segretario comunale dall'1/8/98 al 30/9/06, assumendo l'illegittimità della scheda di valutazione per l'indennità di risultato relativa al 2006; l'inosservanza del disposto dell'art. 41,5<sup>a</sup> comma del CCNL dei segretari provinciali e comunali del 16/5/01; la violazione dell'art. 2 del citato CCNL in ordine alla retribuzione di risultato relativa al periodo 1/8/98-16/5/01; la mancata erogazione del trattamento economico per la funzione di Direttore Generale concretamente svolta fin dall'immissione in servizio e non (solo) dalla nomina (16/11/02); la mancata applicazione dell'art. 47 del CCNL di categoria per la trasferta; la mancata erogazione dei buoni pasto previsti dall'art. 51 della normativa richiamata; la mancata liquidazione degli emolumenti conseguenti all'avvenuta nomina, decorrente dal 30/8/04, alla Segreteria Convenzionata tra i Comuni di Borgoforte e Curtatone per il periodo successivo allo scioglimento della convenzione avvenuta il 3/9/05; il mancato riconoscimento della indennità di vacanza contrattuale relativa all'arco di tempo aprile-settembre 2006; infine la mancata e/o inesatta corresponsione di alcune voci retributive indicate nei prospetti paga; dopo avere promosso il tentativo di conciliazione di cui all'art 65 del D.L.vo n. 165/01, adiva il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, quale giudice del lavoro, per ottenere il pagamento delle somme

rispettivamente quantificate per i differenti titoli, oltre agli accessori di legge ed alle spese processuali.

Resisteva in giudizio il Comune di Borgoforte (MN), in persona del Sindaco, che contestava quanto ex adverso dedotto, salvo che per l'ultima pretesa azionata che riconosceva fondata, previa verifica dei conteggi dimessi. In via riconvenzionale l'ente locale chiedeva, peraltro, che Nobile Roberto venisse condannato al pagamento della somma indebitamente percepita dal 1999 al 2004 per permessi sindacali retribuiti indebitamente concessigli.

Con memoria di replica depositata nei termini, Nobile Roberto eccepeva la nullità ed improcedibilità della domanda riconvenzionale e nel merito ne evidenziava l'infondatezza anche in relazione al profilo della sua carenza di legittimazione passiva.

Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa, oralmente discussa, veniva decisa all'udienza del 3/5/11 con pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Nobile Roberto ha ricoperto il ruolo di segretario comunale del Comune di Borgoforte dall'1/8/98 al 30/9/06 (docc. n. 1 - 1d ricorrente), il 16/11/02 è stato nominato Direttore Generale (doc. n. 23 ricorrente) e dal 30/8/04 al 3/9/05 è stato segretario della Segreteria convenzionata tra i Comuni di Borgoforte e Curtatone per poi riprendere servizio c/o il solo comune resistente dal 4/9/05 fino al termine della collaborazione.

Avendo formulato differenti domande, è opportuna una separata

disamina.

1) Deduce in primis l'illegittimità della scheda di valutazione annuale per l'anno 2006 (doc. n. 3 ricorrente) - in sostituzione di quella consegnatagli pochi giorni prima, integralmente positiva sui quattro parametri di riferimento (doc. n. 2 ricorrente) - per contraddittorietà, illogicità ed abuso di potere e per insussistenza degli addebiti su cui si fonda il parere negativo.

Trattandosi di un atto avente natura privatistica, impropri sono i richiami ai vizi tipici del provvedimento amministrativo - la legittimità della scheda di valutazione in oggetto andrebbe vagliata alla luce delle categorie civilistiche (nullità per violazione di norme imperative, annullabilità, inefficacia, risolubilità) - e comunque l'indagine più che sulla legittimità dell'atto va indirizzata sulla legittimità della condotta realizzata dalla amministrazione convenuta in termini di (eventuale) inadempimento contrattuale.

Il Comune di Borgoforte sostiene, invero, che i due giudizi negativi sulle funzioni di rogito dei contratti dell'ente ex art. 97,4<sup>^</sup> comma lettera c) del TUEL e sull'esercizio di ogni altra funzione attribuita dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco o Presidente della Provincia ex art. 97,4<sup>^</sup> comma lettera d) TUEL trovano giustificazione nelle negligenze imputabili al ricorrente (il quale sarebbe stato poco presente in ufficio, non avrebbe assolto con solerzia ai suoi compiti ed alle sue funzioni, avrebbe predisposto in ritardo i verbali del Consiglio Comunale, etc.), tanto da costringere il Sindaco a dovere intervenire con lettere di richiamo e/o sollecitazioni.

La prospettazione del Comune di Borgoforte non trova però supporto documentale (le lettere prodotte, peraltro provenienti dalla stessa parte resistente, sono ininfluenti, fotografando situazioni che risalgono al 2004), né ha potuto trovare conferma nella prova testimoniale richiesta (per inidonea formulazione dei capitoli).

Nobile Roberto ha quindi diritto all'importo lordo di € 5.492,37 per l'indennità di risultato relativa al 2006, oltre accessori di legge, da ritenersi correttamente calcolato in difetto di contestazione.

2) Censura in secondo luogo l'operato dell'amministrazione resistente che, a suo dire, ha violato l'art. 41,5<sup>^</sup> comma del CCNL della categoria del 16/5/01 (*"gli Enti assicurano nel rispetto della capacità di spesa che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa"*), in forza del quale la retribuzione di posizione percepita dal segretario, se inferiore, viene equiparata a quella del dirigente in servizio c/o la stessa amministrazione che gode della retribuzione più elevata. Invocando la disposizione sopra riportata - che disciplina il c.d galleggiamento - il Nobile chiede la somma lorda di € 1.492,22 pari alla differenza percepita dal funzionario titolare della posizione apicale (doc. n. 18 a ricorrente) dal 4/9/05 al 31/1/06 rispetto a quanto erogatogli per la stessa voce.

La pretesa merita accoglimento (si poneva a carico dell'ente dimostrare l'eventuale condizione ostativa dell'indisponibilità delle

risorse), non essendo condivisibile il parere espresso dall'Aran (doc. n. 8 resistente) - e fatto proprio, in subordine, dalla difesa del Comune di Borgoforte - secondo cui gli effetti perequativi del disposto citato non possono prescindere dalle maggiorazioni previste dal comma precedente, che incidono sull'entità della retribuzione di posizione. Invero, seguendo questa interpretazione verrebbero penalizzati proprio i funzionari maggiormente gravati di compiti in violazione del principio di corrispettività, in virtù del quale gli incarichi ulteriori rispetto a quelli istituzionali devono avere una propria remunerazione.

Ne consegue che, oltre all'importo spettante per la retribuzione di posizione per effetto del c.d. galleggiamento, sono dovute al Nobile anche le differenze per l'indennità di risultato e la tredicesima mensilità relative al periodo considerato (2004 e 2005), che ammontano ad € 1.305,89 (calcolo da ritenersi corretto in mancanza di contestazione).

3) Chiede poi la retribuzione di risultato (compenso annuale correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati ex art. 42 del CCNL di categoria) dall'1/8/98 (data della presa in servizio) al 16/5/01 (cioè fino a quando non gli è stato corrisposto l'ernolumento in oggetto) in virtù del disposto contrattuale dell'art. 2 del CCNL del 16/5/01, avendo ottenuto una valutazione sempre positiva nel lasso temporale suddetto (circostanza incontrovertita).

La domanda è fondata.

L'art. 2,1<sup>o</sup> comma prevede la validità del "presente contratto" per

la parte economica con decorrenza dall'1/1/98: gli emolumenti da erogare ai dipendenti (tra cui rientra la retribuzione di risultato, istituito già disciplinato dal precedente CCNL) devono pertanto essere adeguati a far tempo dall'1/1/98 e non dalla data di sottoscrizione del contratto, da cui decorrono gli effetti giuridici, salvo diversa e specifica prescrizione (2^ comma).

Il ricorrente ha quindi diritto all'importo lordo di € 9.102,62, da ritenersi correttamente calcolato in difetto di contestazione.

4) Sostiene inoltre di avere sempre svolto le funzioni di Direttore Generale fin dall'inizio della collaborazione (1/8/98) e non solo dalla formale nomina del 16/11/02 (doc. n. 23 ricorrente), rivendicando la corrispondente indennità, riconosciutogli ex art. 44 del CCNL di categoria per il periodo successivo ed a sostegno del proprio assunto produce documentazione (docc. dal n. 24 al n. 24o), da cui si evincerebbe l'espletamento delle tipiche funzioni dirigenziali nell'arco di tempo in oggetto.

Ad avviso dello scrivente l'assunto non è condivisibile.

Ai sensi dell'art. 97 del TUEL il segretario comunale svolge attività a contenuto giuridico (competenze normative e legali, 2^ comma) ed attività a contenuto gestionale (4^ comma lettera d); inoltre nel caso di mancata nomina di direttore generale - come avvenuto nel caso in esame - ricopre le funzioni di direttore generale (4^ comma lettera e).

E' proprio l'espressa previsione legislativa ad escludere che possano essere assimilate sul piano sostanziale la figura del segretario

comunale chiamato a ricoprire (anche) le funzioni di direzione generale e la figura del direttore generale e che fa venire meno il presupposto della prospettazione attorea (secondo cui sarebbe configurabile l'ipotesi di svolgimento di mansioni superiori con conseguente operatività dell'art. 52 del D.L.vo n. 165/01), dato che i compiti elencati dal Nobile sono quelli che lo stesso era tenuto a svolgere in forza del disposto citato.

5) Lamenta poi la mancata corresponsione della trasferta sancita dall'art. 47 del CCNL di categoria per le missioni effettuate nel corso della collaborazione c/o i vari enti della provincia di Mantova.

La pretesa non è accoglibile.

E' incontroverso che con delibera della giunta comunale n. 82 del 2/9/98 l'amministrazione convenuta avesse autorizzato il Nobile ad utilizzare il proprio mezzo ai sensi dell'art. 47,4<sup>^</sup> comma del CCNL citato ed è pertanto indubbio che si sia recato in località diverse dalla ordinaria sede di servizio.

Difetta però - a fronte dell'eccezione mossa dal resistente - la prova del numero e della durata delle trasferte asseritamente effettuate, requisiti indispensabili per potere riconoscere al lavoratore l'indennità secondo i criteri di calcolo dettati dall'art. 47,2<sup>^</sup> comma lettera a).

6) Si duole anche della mancata erogazione dei buoni pasto disciplinati dall'art. 51 del CCNL di categoria (*"Il costo del pasto sostitutivo del servizio mensa è pari alla somma che l'ente, l'Agenzia nazionale o le altre amministrazioni di cui all'art. 19,5<sup>^</sup> comma DPR n. 465/97 sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma*

3, art. 50, se optasse per l'istituzione della mensa di servizio. Il segretario ha titolo, secondo le direttive adottate dai singoli enti per il restante personale, ad un buono pasto per ogni giornata in cui prestino servizio anche nelle ore pomeridiane") dalla data di instaurazione del rapporto fino alla realizzazione della mensa comunale, avvenuta il 12/2/03 (doc. n. 27 ricorrente).

Prive di pregio sono le argomentazioni svolte dall'ente locale: è la stessa norma contrattuale collettiva a "monetizzare" il buono pasto ed influente è il fatto che solo a seguito del contratto decentrato del 10/1/03 sia stata istituita la mensa, perché il disposto citato regola appunto le situazioni in cui, indipendentemente dalla ragione, tale servizio difetti.

Non essendo contestate le giornate per le quali viene richiesto il buono pasto (doc. n. 28 ricorrente), Nobile Roberto ha diritto alla somma di € 770,00, oltre accessori di legge.

7) Chiede poi il riconoscimento degli emolumenti (incremento dell'indennità di posizione, della tredicesima mensilità e dell'indennità di risultato per gli anni 2005 e 2006) derivanti dallo scioglimento della convenzione tra i comuni di Borgoforte e Curtatone (classe II), avvenuta il 3/9/05 e dalla ripresa in servizio c/o il solo comune di Borgoforte (classe III), invocando la deliberazione n. 275/01 dell'Agenzia Nazionale, secondo cui in caso di nomina in comune di classe immediatamente inferiore a quella di appartenenza, il segretario mantiene la qualifica funzionale posseduta al momento della nomina, l'iscrizione nella fascia di appartenenza, nonché il relativo trattamento

economico (doc. n. 18 ricorrente).

L'assunto è infondato.

Il Nobile all'epoca dei fatti apparteneva alla fascia B con idoneità a coprire sedi di segreteria di enti con popolazione fino a 65.000 abitanti ed è stato infatti nominato con decorrenza dal 30/8/04 segretario della segreteria convenzionata tra i comuni di Borgoforte e Curtatone di classe II (doc. n. 33 ricorrente).

Come evidenziato dalla resistente, la citata delibera si riferisce al (diverso) caso di nomina di un segretario in un comune di fascia inferiore a quella in cui è collocato lo stesso segretario, mentre nella fattispecie concreta il Nobile ha ripreso servizio in un comune (Borgoforte) rientrante nella sua fascia di appartenenza (B).

8) Pretende anche ai sensi dell'art. 2,35<sup>^</sup> comma della legge n. 203/08 il pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale per il lasso temporale aprile-settembre 2006, essendo scaduto il 31/12/05 il vigente CCNL.

Atteso il chiaro tenore letterale della norma citata (che impone "*in ogni i caso a decorrere dal mese di aprile*") la corresponsione della predetta indennità), la pretesa merita accoglimento, come d'altra parte ammesso anche dal resistente.

Nobile Roberto ha pertanto diritto alla somma lorda di € 109,68, oltre accessori di legge.

9) Da ultimo lamenta il mancato pagamento di alcuni voci retributive per gli anni 2005 e 2006 come specificamente indicato in ricorso.

All'udienza del 20/4/11 le parti hanno precisato di avere

concordemente quantificato l'importo spettante al ricorrente nella complessiva somma di € 4.063,62.

*\* Riconvenzionale*

Le eccezioni preliminari di nullità ed improcedibilità sollevate dal ricorrente vanno disattese.

Con il mandato alle liti in calce alla memoria di costituzione il Comune di Borgoforte ha conferito all'avv. Gianolio "ogni più ampia facoltà di legge" ed in tale espressione deve ritenersi compresa anche quella di formulare domande riconvenzionali.

L'omessa fissazione da parte del giudice - come è avvenuto nel caso concreto - del termine perentorio per promuovere il tentativo di conciliazione comporta, in ossequio al principio di speditezza i cui agli artt. 24 e 111,2<sup>a</sup> comma della Costituzione, la prosecuzione dell'azione giudiziaria (cfr. Cass. n. 13394/04; conf. Cass. n. 3022/03).

Ciò precisato ed indipendentemente dalla legittimazione passiva del Nobile, la pretesa non merita accoglimento.

Sostiene l'amministrazione resistente l'indebita fruizione da parte del dipendente dei permessi sindacali concessigli per partecipare a riunioni degli organismi statuari della organizzazione sindacale denominata UNSCP, in quanto questa ultima sarebbe priva del requisito della rappresentatività (l'organizzazione in questione, cui aderisce il maggior numero di segretari, non raggiunge invero il 5% del personale se rapportato alle deleghe complessive dell'intero comparto Regioni-Autonomie Locali).

In realtà, l'ambito cui correlare la rappresentatività richiesta dall'art. 43 del D.L.vo n. 165/01 è l'area dei segretari provinciali e comunali, essendo la legge stessa a prevedere, in funzione della specificità del ruolo rivestito dai predetti, l'obbligatorietà della costituzione di un autonomo contratto collettivo nazionale con criteri di negoziazione e sottoscrizione separati rispetto a quelli osservati per la normativa contrattuale collettiva del personale non dirigenziale del comparto.

La sussistenza del contestato requisito è dimostrata dal fatto che l'UNSCP ha sempre - quanto meno fino alla trattativa per il rinnovo del CCNL di categoria (quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007) - sottoscritto tutti i contratti collettivi nazionali ed integrativi dei segretari.

*\* Spese processuali*

In considerazione della reciproca soccombenza, le spese di lite - liquidate come in dispositivo in base al valore della controversia (somma riconosciuta rispetto a quella pretesa) - vengono parzialmente compensate.

*P.Q.M.*

Il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così giudica:

- condanna il Comune di Borgoforte, in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere a Nobile Roberto la somma di € 5.492,37, la somma di € 1.492,22, la somma di € 1.305,89, la somma di € 9.102,62, la somma di € 770,00, la somma di € 109,68, nonché la somma di € 4.063,62, oltre agli accessori di legge su tutti gli importi

dal dovuto al saldo;

- rigetta nel resto il ricorso;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- liquida le spese processuali sostenute dal ricorrente in € 2.587,50, oltre Iva e Cpa, di cui € 287,50 per spese generali, € 1.000,00 per diritti ed € 1.300,00 per onorari, che pone a carico del comune resistente nella misura del 50%, compensa nel resto.

Mantova, li 3/5/11

*Il Funzionario Giudiziario*

*Mariangela Arioli*



*Il Giudice del Lavoro*

*dott.ssa Susanna Mantovani*

